

Determinazioni dei Presidenti
delle Conferenze Episcopali Regionali
in materia di sostentamento del clero

- Decreto di promulgazione
del Cardinale Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 30 dicembre 1987

Conferenza Episcopale Italiana

PROT. N. 1148/87

Roma, 30 dicembre 1987

DECRETO

- Viste le delibere della Conferenza Episcopale Italiana n. 49 e n. 54;
- preso atto che nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali svoltasi in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi in Roma dal 9 al 12 novembre 1987 sono state predisposte alcune determinazioni relative a questioni concernenti il sistema di sostentamento del clero;
- considerato che tali determinazioni corrispondono al quadro delle disposizioni vigenti e agli indirizzi espressi dall'Assemblea Generale; con il presente decreto

approvo

le determinazioni predisposte dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali nel testo di seguito riportato:

1. DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE CORRETTIVO PER AREE SOCIO-GEOGRAFICHE

Per l'anno 1988 il coefficiente correttivo per aree socio-geografiche variabile da un minimo a un massimo di punti, previsto dal § 1, lettera d) della delibera n. 43, è così determinato: minimo punti 1 (uno), massimo punti 4 (quattro).

2. QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA FORFETTARIA DI CUI ALLA DELIBERA N. 47, § 2

La quantificazione della quota forfettaria da computare in ordine alla remunerazione dei sacerdoti aventi titolo ad entrare nel sistema per l'anno 1988, che si trovano nelle condizioni di cui alla delibera n. 47, paragrafo 2, cioè:

- addetti al seminario diocesano, interdiocesano o regionale, che ricevono dal seminario medesimo oltre all'alloggio anche vitto e servizi (lettera c), n. 1);
- cappellani presso istituti religiosi femminili, enti o altre istituzioni ecclesiastici, che ricevono dai medesimi oltre all'alloggio anche vitto e servizi (lettera h), n. 1),

è determinata secondo i seguenti criteri:

1. Quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, il vitto in forma completa (pranzo e cena) e rilevanti servizi generali (servizio guardaroba e lavatura biancheria, uso telefono, uso biblioteca, garage, rimborso spese per viaggi fatti per ragione d'ufficio, possibilità di soggiorno estivo in case dell'ente, ecc.) per la durata dell'intero anno: quota tra 500 e 700 mila lire, a giudizio del Vescovo diocesano (o dei Vescovi interessati).
2. Quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, le principali prestazioni di cui sopra, ma soltanto per la durata dell'anno scolastico: quota tra 350 e 500 mila lire, a giudizio del Vescovo diocesano (o dei Vescovi interessati).
3. Quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, soltanto il vitto in forma completa (pranzo e cena) o parziale (pranzo o cena): quota tra 200 e 350 mila lire, a giudizio del Vescovo diocesano (o dei Vescovi interessati).

3. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO PER L'ANNO 1988

Per l'anno 1988 il valore del punto resta invariato (L. 12.600) rispetto al 1987, in considerazione:

- dei rilevanti oneri addossati al sistema a seguito delle delibere migliorative votate nell'Assemblea Generale del maggio 1987 (circa 42 miliardi e 500 milioni);
- del fatto che è rimasta invariata la quota capitaria dovuta dalle parrocchie (L. 80, riducibili a L. 55 o addirittura, nei limiti previsti dalla modifica della delibera n. 47 votata nella medesima Assemblea, a L. 8);
- del fatto che permane molto modesto, alla luce degli stati previsionali sin qui esaminati, il flusso derivante dalla gestione dei beni ex beneficiari, trasferiti per legge agli Istituti diocesani;
- del fatto che l'avvio del sistema previdenziale integrativo e autonomo per il clero richiede un'oculata amministrazione delle risorse disponibili;
- del fatto, infine, che l'aumento del 5%, previsto dalla legge, della somma complessiva che sarà trasferita dallo Stato alla C.E.I. nel 1988

non vale a compensare gli oneri e i limiti di cui sopra, anche perché le spese di avviamento del sistema saranno per il medesimo anno ancora rilevanti.

4. AVVIO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE INTEGRATIVO E AUTONOMO PER IL CLERO ITALIANO

E' stato svolto un primo esame di due ipotesi di impostazione del sistema, studiate e presentate dall'Istituto Centrale per il sostentamento del clero in attuazione dell'impegno affidatogli con la delibera n. 54 dall'Assemblea Generale.

I Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali hanno ritenuto di non prendere una decisione definitiva, ma di approfondire ulteriormente il complesso problema in sede di Conferenze Regionali, per maturare insieme con tutti i Vescovi indirizzi più documentati e meglio motivati; la questione verrà ripresa in termini conclusivi in occasione del Consiglio Episcopale Permanente previsto per il mese di marzo 1988.

Per il 1988, in mancanza di un sistema previdenziale integrativo, si è deciso di procedere a erogare un sussidio annuo secondo i criteri seguenti:

1. La C.E.I. determina ed eroga a ciascun Vescovo emerito un sussidio che concorra ad assicurargli la disponibilità dei mezzi complementari occorrenti per far fronte, nell'anno, alle inderogabili necessità della vita, nel rispetto del decoro appropriato alla condizione episcopale.
2. Analogamente, la C.E.I. determina ed eroga ai parroci che, entrati nel nuovo sistema di sostentamento del clero ne sono usciti per sopravvenuta inabilità nel 1987, un sussidio che concorra ad assicurare loro i mezzi complementari occorrenti per far fronte, nell'anno, alle inderogabili necessità della vita, nel rispetto del decoro confacente alla condizione di presbiteri.
3. Per sua natura il sussidio ha carattere integrativo; perciò ai fini della concreta determinazione del medesimo la C.E.I. tiene conto dell'intera pensione Fondo Clero INPS, di ogni altra pensione eventualmente maturata nell'esercizio di attività ministeriali, delle risorse assicurate al Vescovo e al parroco rispettivamente dalla diocesi o dalla parrocchia che hanno servito, ai sensi dei cann. 402, par. 2 e 538, par. 3.
4. Ai Vescovi che diventeranno emeriti e ai parroci che diverranno inabili lungo il 1988 e usciranno dal sistema di sostentamento verrà erogato, alle condizioni di cui al n. 3, un sussidio proporzionalmente ridotto.

5. La C.E.I. provvede nei modi opportuni a rendere nota agli interessati l'entità del sussidio a ciascuno di essi assegnato.
6. All'erogazione delle somme necessarie si provvede da parte della C.E.I. avvalendosi delle risorse di cui all'art. 50 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Roma, dalla Sede della C.E.I., 30 dicembre 1987

UGO Card. POLETTI
*Vicario Generale di Sua Santità
per la Città di Roma e Distretto
Presiden
della Conferenza Episcopale Italiana*

+ CAMILLO RUINI
Segretario Generale